

**COMUNICATO UFFICIALE N. 2**


**Marghera, 28 Novembre 2019**

---

Spettabili Società,

Si allega al presente Comunicato Ufficiale decisione della Commissione Disciplinare di 2° Istanza UISP VENETO CALCIO.

Il Responsabile Struttura  
Calcio Uisp Veneto



Stagione sportiva 2019/2020

**Commissione Disciplinare di 2° Istanza**

**Decisione n.1/2019** (Stagione Sportiva 2019/2020)

La Commissione Disciplinare di 2° Istanza nella persona del Signor

Avv. Luca Ricato - responsabile

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Amatori Lendinara – Mattia Benati

Partita A.C. Castelmassa – Amatori Lendinara

48° Campionato Provinciale di Calcio a 11 UISP Rovigo

Disputata il 16/11/2019 a C. Bariano (RO)

### **Svolgimento del procedimento**

Con ricorso sottoscritto del 21.11.2019 la società Amatori Lendinara nella persona del suo Presidente e del ricorrente Benati Mattia TESSERATO N. 200124686 proponeva ricorso a mezzo pec del 22.11.2019, avverso il verbale della Commissione Disciplinare di prima istanza – pubblicata sul Comunicato n. 9 del 20 Novembre 2019 – con il quale veniva comminata una squalifica di 3 giornate ed ammenda di € 20,00 a carico del signor Benati Mattia iscritto nel Campionato Uisp Rovigo con regolare tessera sopra specificata, quale giocatore della compagine ricorrente.

L'istante, richiamandosi a quanto indicato nel referto arbitrale, ricostruendo la dinamica dei fatti contestati e, sostenendo che la fattispecie contestata non potesse essere qualificata ai sensi degli artt.218/222 del R.D. (reiterate offese con atteggiamenti minacciosi e gravemente intimidatori reciproci) ma bensì quale mera offesa, chiedeva, una riduzione delle giornate di squalifica da tre ad una giornata ai sensi dell'art. 218 del R.D. per il calciatore destinatario della squalifica Benati Mattia. A sostegno e fondamento dell'accoglimento dell'istanza, si evidenziava l'atteggiamento di pentimento e scuse manifestato dal Benati e l'avvenuta riappacificazione fra i giocatori successivamente all'episodio interessante l'odierno procedimento.

### **Motivazioni**

La Commissione Giudicante di 2° Istanza riunitasi in data 26/11/2019 richiamandosi alla Normativa Generale della UISP Nazionale - ed. 2018 ai sensi del R.D. e del Capo derubricato "ELENCO E DEFINIZIONI DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI", evidenzia come all'art. 103 – "Offesa, Ingiuria..." è statuito: "*Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso (art. 212, 218) Ingiuria e sputo costituiscono forme di offesa gravi (art. 219).*"

Mentre all'art 105 del RD.- Minaccia- si legge: "*Costituisce Minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente ad incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne l'illegittima attività*". (ART. 213, e 221 e 222).

Trattasi di valutare e definire a quale fattispecie debbano ricondursi i fatti oggetto del presente gravame. Esaminando il referto arbitrale allegato dal ricorrente, che costituisce valida prova legale si legge: "*.....si strattavano vicendevolmente in area di rigore del Castelmassa, e dopo un mio primo richiamo continuavano a spingersi, poi il n. 3 del Castelmassa ha offeso la madre dell'avversario che a sua volta gli ha risposto con un "sei una testa di c.....", prendendosi entrambi pe il "bavero" e scuotendosi in modo plateale*

**Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Calcio Veneto**

*e continuativo nel tentativo di atterrarsi. Il successivo intervento dei compagni di squadra li ha divisi e placato gli animi. Dopo aver estratto il cartellino rosso per entrambi, mentre andavano verso gli spogliatoi hanno continuato ad offendersi..."*

Stando al referto arbitrale e, a quanto ivi contenuto e, stante alla ricostruzione dei fatti indicata dalla ricorrente, in particolare sul comportamento tenuto dal calciatore Benati Mattia successivamente all'episodio (scuse e pentimento), si è sentita la necessità di escutere ulteriormente il direttore di gara in merito agli eventi oggetto dell'odierno gravame, al fine di determinare l'esatta derubricazione della violazione in esame e valutare altresì la possibile applicabilità dell'art 113 lett a) Attenuanti: " *Al fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti: a) essersi subito attivato per ovviare al proprio comportamento illecito; ....*".

L'arbitro Zago sentito nuovamente confermava gli accadimenti come descritti nel suo referto.

Ribadiva che le offese reciproche si reiteravano e prolungavano anche ad avvenuta espulsione, tant'è che l'arbitro era costretto ad avvertire i capitani delle rispettive squadre che la ripresa del gioco non sarebbe avvenuta se non si fosse posto fine al prolungato diverbio.

Tuttavia, riconosceva come vi fosse l'intenzione dei due interessati di venire a contatto fisico, ciò probabilmente per la concitazione della partita e, come non si siano superati i limiti, solo grazie il tempestivo intervento dei compagni di squadra.

Evidenziava come al termine della partita, il Benati effettivamente formulava le sue scuse a lui ed all'avversario riconoscendo l'errore commesso.

\*\*

I fatti contestati alla luce del referto e dell'escussione dello stesso direttore di gara Zago Lorenzo non paiono francamente, almeno in ordine alla posizione del ricorrente Benati Mattia, DOVERSI QUALIFICARE COME atteggiamenti minacciosi e gravemente intimidatori. Ma non pare altresì corretto qualificare l'evento quale semplice e mera offesa.

Si riconosce una parziale applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 113 del R.D. lett a), risultando la volontà del calciatore di rimediare alla sua condotta non consona al termine della gara.

Attenuante che va dunque ad alleggerire la posizione del deducente.

Tuttavia, si deve altresì riconoscere a conferma anche dell'escusso direttore di gara, come gli interessati non sono andati oltre, solo per l'intervento tempestivo dei compagni di squadra e, come i reciproci insulti siano continuati anche dopo l'espulsione, quando i calciatori dovevano lasciare il campo a seguito della decisione arbitrale.

Il direttore di gara era infatti costretto ad attendere la ripresa del gioco solo al termine del protrarsi dello scontro verbale.

Ciò fa trasparire una condotta degli attori della quale non si può non tener conto.

Le reiterate e prolungate reciproche offese il tentativo di andare oltre (art. 114 R.D.) impedito dai compagni di squadra, fanno emergere una intenzionalità nella loro condotta che non consentono di accogliere integralmente il ricorso.

L'episodio non rientra e, non giustifica una squalifica di tre giornate ex art. 218/222 R.D..

Tuttavia, la richiesta del ricorrente di ridurre la squalifica ad una sola giornata, alla luce degli eventi descritti nel referto e confermati dall'arbitro escusso, non pare conforme all'evento in sé, all'atteggiamento ed alla intenzionalità di andare oltre emersa in capo ai due calciatori nel corso degli accadimenti.

I calciatori hanno sicuramente superato e travalicato la fattispecie della semplice offesa ex art 103 R.D. e art. 218 R.D. che possa giustificare una squalifica di una sola giornata.

Pertanto, si ritiene corretta una squalifica del giocatore Benati Mattia di due giornate anche in considerazione dell'attenuante di cui all'art. 113 lett a).

\*\*

**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante di 2° Istanza in parziale accoglimento del ricorso e parziale riforma della decisione del Giudice di prima istanza riduce la squalifica del signor Benati Mattia TESSERATO N. 200124686 da tre a due giornate di squalifica ex artt. 103, 218 (R.d.) e 113 lett a) R.D. senza ammenda.

Dispone la restituzione della cauzione versata per effetto del parziale accoglimento del ricorso art. 166 del R.D..

Dispone la comunicazione della seguente decisione alla Struttura Calcio UISP Territoriale di Rovigo per gli adempimenti di cui al R.D. art. 184 lett. a.

Così deciso in Marghera il 27/11/2019.

f.to Avv. Luca Ricato - responsabile